

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Consiglio Comunale (C.C.)	
			Nr. 48	Data 23/12/2020
	OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA TARIFFAZIONE			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2020** addì **23** del mese di **Dicembre** alle ore **19.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere	AG
Crobu Michele	Consigliere	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Mancin Matteo	Consigliere	SI in videoconferenza
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI in videoconferenza
Zianni Beniamino	Consigliere	SI in videoconferenza
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA TARIFFAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO);

Dato atto che il Medio Novarese Ambiente ha inviato una prima bozza degli elaborati relativi al Piano Economico Finanziario 2020, c.d. PEF, predisposto secondo quanto previsto da Arera, in data 09.11.2020, invitando tutti i soggetti interessati (MNA spa, CMN, Comuni e Consulenti) ad un video conferenza per dare la possibilità agli uffici di porre domande in merito al contenuto del Pef stesso;

Rilevato tuttavia:

- che, a seguito dei su citati video-incontri avvenuti nel mese di novembre 2020, il Comune di Borgo Ticino è venuto a conoscenza della interpretazione giuridica data dal Consorzio Medio Novarese, per il quale il soggetto EGATO (Ente Territorialmente Competente) a cui la delibera Arera n. 443/2019/RIF delega una lunga serie di funzioni e di obblighi e responsabilità sarebbe il Comune di Borgo Ticino e non il Consorzio stesso;

- che pertanto a fronte di posizione, con nota prot. n. 15704 in data 02.12.2020, il Comune di Borgo Ticino ha comunicato al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di non condividere quanto emerso nelle video-conferenze, evidenziando le motivazioni di seguito elencate:

“Nelle definizioni di cui all’Allegato A della delibera in oggetto si legge che:

- *Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;*

- *Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;*

La legge 138/2011 prevede che:

- l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- **il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;**

Pur consapevoli che il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale e tantomeno in Piemonte, si richiamano gli art. 2 e 3 dello Statuto del Consorzio.

Art. 2 - natura e oggetto

[...] Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 - competenza consortile

Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

[...] Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio. [...]

Le stesse linee guida IFEL (Istituto dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), nella nota del 9 dicembre 2019, indicavano che

Per quanto riguarda l'ente territorialmente competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni.

Si evidenzia che fino alle riunioni citate in premessa, nessuna informazione era stata fornita ai Comuni circa questa lettura, non condivisibile, della norma, che in ogni caso appare anche chiaramente contraddittoria rispetto al percorso fin qui effettuato: infatti, se il Comune di Borgo Ticino fosse il soggetto Ente Territorialmente Competente, sarebbero ad oggi inadempimenti tutti i gestori perché non hanno trasmesso i propri costi al Comune.

Invece, con tutta evidenza, il Consorzio ha richiesto – con PEC del 20.03.2020 – le schede per la rilevazione dei costi interni del Comune, qualificandosi come Ente Territorialmente Competente.

Per di più, nella stessa relazione proposta nella redazione del PEF redatta dal Consorzio, al punto 3.2.1, viene riportato che:

Stante il particolare ruolo svolto dal Consorzio di Bacino, la cui configurazione si avvicina a quella dell'Ente Territoriale Competente [...].”

Pertanto l'Ente ha invitato il Consorzio di rivedere la posizione assunta sul tema, affinché lo stesso completi le funzioni attribuite da MTR con la validazione del PEF e la sua trasmissione ad Arera;

Riscontro:

- che a seguito di confronto con altri Comuni, si è avuta notizia della comunicazione della Regione Piemonte Direzione Ambiente ed Energia ad oggetto: *Delibera A.R.E.R.A n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 . Ente territorialmente competente alla procedura di approvazione del piano economico finanziario*, inviata al Comune di Orta San Giulio, con cui ha chiarito che detta funzione è assolutamente da attribuire ai Consorzi: “... si ritiene che l'Ente territorialmente competente di cui alla *Deliberazione Area 443/2019* possa essere individuato nel Consorzio di Bacio costituito ed operante in base alle norme individuate nel punto precedente.”,

Considerato inoltre che:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario: di seguito: PEF- sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
- qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.
- l'Ente territorialmente competente può coincidere con il soggetto gestore, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.

Dato atto inoltre che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
 - la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

- la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
- la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
- la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
- la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

Tenuto conto che:

- Il Medio Novarese Ambiente, si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati, di cui il Comune di Borgo Ticino cui fa parte, alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

Preso atto tuttavia della nota pervenuta in data 07.12.2020 prot. n. 15892 da parte del Consorzio Medio Novarese, con la quale conferma invece la propria posizione assunta, identificando il Comune quale Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che il Consorzio Medio Novarese Ambiente in data 01.12.2020 prot. n. 15562 ha inviato il Pef del Comune di Borgo Ticino, comprensivo del "Pef Grezzo del Comune", del "Pef Grezzo del Consorzio" del "Pef Grezzo del MNA", nonché del PEF totale anno 2020 dell'Ente e Relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Tenuto conto che il piano finanziario inoltrato dal Medio Novarese Ambiente Spa è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, anch'esse allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 09.06.2014;

Verificato che l'ammontare complessivo del PEF trasmesso è pari ad € 526.643,00=, valorizzabile nel rispetto del limite di crescita per 490.728,00=, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG));

Considerato che l'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Verificato che il Comune di Borgo Ticino con C.C. n. 27 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il regime derogatorio previsto dall'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", confermando per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2018, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

Verificato che l'Ufficio Tributi Comunale ha provveduto ad emettere gli avvisi di riscossione della TARI relativi all'anno 2020 con l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019, e che l'ammontare complessivo degli avvisi è pari ad € 479.275,19= oltre alle agevolazioni facoltative concesse per l'emergenza COVID e finanziate con fondi propri per € 23.212,88=;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, ammonta ad € - 11.760,07=;

Ritenuto di provvedere pertanto al conguaglio del predetto differenziale nella tariffazione degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di approvare il Piano finanziario, ed i relativi allegati, fermo restando in ordine alla necessità della validazione su espressa:

- che con l'iniziale deliberazione del 31.10.2019 n. 443, l'Autorità ha avuto modo di chiarire l'importanza della validazione del Piano economico finanziario che " ... *consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*";
- che con successiva deliberazione del 03.03.2020 n. 57, ha precisato che: *Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.*". Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza."

Osservato:

- che rispetto a detta validazione, a seguito di un quesito Anci, l'Autorità ha risposto in data 27.07.2020 in senso positivo, precisando che sia possibile «*considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rife quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari*

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000 e.s.m.i., in data 17.12.2020, il quale ha espresso parere favorevole "all'approvazione del Piano Finanziario Tari 2020 unitamente al Piano Tariffario Tari 2020 come proposto, pur in mancanza della validazione da parte del competente ETC";

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, aventi il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. //

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. //

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto degli allegati Piano Finanziario Totale, Relazione Accompagnatoria e dichiarazioni di veridicità, nonché parere del Revisore dei Conti;
- 3) Di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/20 ed art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 e s.m.i., redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 4) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse dall'Ente Territorialmente competente, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 5) Di provvedere al congruaggio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione con il seguente esito:

- n. 10 voti a favore su n. 10 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 50

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020
PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA TARIFFAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2020



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2020



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13/01/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 13/01/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 23/12/2020

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 13/01/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele